

ATTO COSTITUTIVO
Associazione per la ricerca sul colangiocarcinoma...in memoria di Giovanna Brunetti - ETS

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di Gennaio, a Terrasini sono presenti i signori:

Brunetti Tommaso nato a Villabate il 21/09/1956 residente a Terrasini in via Cacciatori 31 Cod. Fisc. BRNTMS56P21L916I;

D'Anna Luca nato a Agrigento il 28/06/1985 residente a Terrasini in via Josè Maria Escrivà 6 Cod. Fisc. DNNLCU85H28A089M;

Brunetti Salvatore nato a Partinico il 03/07/1983 residente a Terrasini in Corso Vittorio Emanuele III 345 Cod. Fisc. BRNSVT83L03G348X;

I presenti chiamano a svolgere la funzione di presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. Brunetti Tommaso il quale accetta e nomina il Sig. Brunetti Salvatore quale segretario.

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "Associazione per la ricerca sul colangiocarcinoma...in memoria di Giovanna Brunetti - ETS", di seguito denominata "associazione".

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) organizzazione di eventi pubblici e privati, manifestazioni, iniziative culturali, sportive, artistiche, ricreative e sociali, anche a carattere commemorativo o solidale, finalizzate alla raccolta di fondi;
- b) promozione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione sui temi oggetto delle finalità associative;
- c) raccolta di fondi, anche in forma occasionale, mediante eventi, donazioni, contributi liberali, sottoscrizioni e altre iniziative consentite dalla normativa vigente;
- d) devoluzione delle somme raccolte a favore di fondazioni, enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, anche aventi sede all'estero, operanti in ambiti coerenti con le finalità dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- e) collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni e fondazioni, anche attraverso la stipula di convenzioni, protocolli d'intesa o accordi di collaborazione, per la realizzazione delle attività istituzionali;
- f) svolgimento di attività accessorie, strumentali e di supporto alle iniziative sopra indicate, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".

Nel corso dell'Assemblea sono nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Brunetti Tommaso ;

Luca D'Anna ;

Brunetti Salvatore ;

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del Sig. Brunetti Tommaso, il Vice-Presidente, nella persona del Sig. Luca D'Anna ed il Segretario, nella persona del Sig. Brunetti Salvatore, che hanno accettato l'incarico, e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per 2 anni.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2026. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente dell'Associazione, Sig. Brunetti Tommaso, affinché provveda, in nome e per conto dell'Associazione:

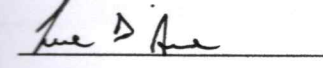
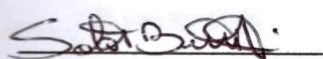
- alla richiesta del codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate;
- alla presentazione dell'istanza di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- nonché al compimento di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e formali necessari o conseguenti alla costituzione dell'Associazione.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Terrasini, 23/01/2026

Firma

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato 18/02/2026 161 serie 3
Pagato € 344,00 (Tredici euro e 40 centesimi)

TOMMASO
BRUNETTI
20.02.2026
19:19:40
GMT+01:00



STATUTO "Associazione per la ricerca sul colangiocarcinoma..."**....In memoria di Giovanna Brunetti - ETS"****SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "Associazione per la ricerca sul colangiocarcinoma...in memoria di Giovanna Brunetti" *Ente del Terzo Settore (ETS)* d'ora in avanti "Associazione"

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Terrasini, Via Cacciatori n. 31 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e di interesse sociale, incluse manifestazioni, eventi pubblici, iniziative sportive, incontri, convegni, spettacoli, campagne di sensibilizzazione e comunicazione, anche finalizzate alla raccolta di fondi, nonché attività di beneficenza, solidarietà e sostegno economico mediante la devoluzione delle somme raccolte a favore di enti del Terzo Settore, fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro, anche aventi sede all'estero, purché operanti in ambiti coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- *organizzazione di eventi pubblici e privati, manifestazioni, iniziative culturali, sportive, artistiche, ricreative e sociali, anche a carattere commemorativo o solidale, finalizzate alla raccolta di fondi;*
- *promozione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione sui temi oggetto delle finalità associative;*
- *raccolta di fondi, anche in forma occasionale, mediante eventi, donazioni, contributi liberali, sottoscrizioni e altre iniziative consentite dalla normativa vigente;*
- *devoluzione delle somme raccolte a favore di fondazioni, enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, anche aventi sede all'estero, operanti in ambiti coerenti con le finalità dell'Associazione;*
- *collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni e fondazioni, anche attraverso la stipula di convenzioni, protocolli d'intesa o accordi di collaborazione, per la realizzazione delle attività istituzionali;*
- *svolgimento di attività accessorie, strumentali e di supporto alle iniziative sopra indicate, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.*

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L'Associazione può avvalersi prevalentemente dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, anche da parte di propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

È fatto divieto ai volontari di svolgere attività in favore dell'Associazione in forma retribuita, con riferimento alle medesime attività, ferma restando la possibilità di rimborsare spese nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione provvede all'iscrizione dei volontari in apposito **Registro dei Volontari**, anche non occasionali, e garantisce la copertura assicurativa dei medesimi ai sensi di legge.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- ■ Consiglio Direttivo;
- ■ Presidente;
- ■ Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo

dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del

Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi

dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi

eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) L'Assemblea può istituire un **Organo di controllo**, anche in forma monocratica (Revisore unico), nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ovvero su base volontaria.

L'Organo di controllo, se collegiale, è composto da **tre membri effettivi**; se monocratico, da un **Revisore unico**. I componenti possono essere scelti anche tra persone non socie.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e controlla l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione.

L'Organo di controllo, o il Revisore unico, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica **tre esercizi** e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali e contributi straordinari degli associati;
- b) contributi, donazioni ed erogazioni liberali di soggetti privati;
- c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, di enti pubblici o istituzioni, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche occasionali, effettuate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, incluse iniziative, eventi, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione e sottoscrizioni;
- e) proventi derivanti da convenzioni, collaborazioni o prestazioni di servizi coerenti con le finalità istituzionali;
- f) ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente, purché compatibile con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Tutte le risorse economiche sono utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun

caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

ART. 30) – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto e dalla normativa vigente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai quali spetta il compito di provvedere alla liquidazione del patrimonio e alla definizione dei rapporti giuridici pendenti.

ART. 31) – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ove obbligatorio per legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad associazioni operanti in settore analogo, o comunque per fini di pubblica utilità conformi alle finalità istituzionali dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI



